



PIANO PENSIONISTICO 4026

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5039

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - Il presente documento è volto ad integrare le informazioni in materia di regime fiscale dei contributi versati e delle somme erogabili contenute nell'Estratto di Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata PIANO PENSIONISTICO 4026 – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (PIP). Se ne raccomanda la lettura congiunta oltre che con l'Estratto di Nota Informativa anche con il Regolamento e con le Condizioni Generali di Contratto.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale del Piano individuale pensionistico

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione (calcolato al termine di ciascun anno ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione), diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

I rendimenti relativi ad investimenti, anche indiretti, effettuati in titoli pubblici ed equiparati concorrono alla formazione del risultato di gestione nella misura del 62,50%.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i redditi derivanti dagli investimenti qualificati (azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo nonché le quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni e quote di imprese UE o SE) sono esenti dall'imposta sostitutiva. Gli investimenti qualificati possono essere effettuati nel limite del 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente e devono essere detenuti dalla forma pensionistica complementare per almeno cinque anni (art. 1, commi 92-98 Legge n. 232/2016).

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati al Fondo Pensione sono deducibili dal reddito complessivo dell'Aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'Aderente.

Relativamente alle anticipazioni erogate sui montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, sulla parte del reintegro eccedente il limite di deducibilità come descritto al paragrafo 2., è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'Aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale viene assoggettata a tassazione è normalmente rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano. La base imponibile è dunque determinata al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva presso il Fondo Pensione, dei redditi esenti da imposta sostitutiva derivanti da investimenti qualificati nonché dei contributi non dedotti, oggetto di comunicazione al Fondo. Inoltre, per i lavoratori dipendenti che hanno conferito, in tutto o in parte, il trattamento di fine rapporto al Fondo Pensione, la base imponibile è determinata tenendo conto anche del trattamento di fine rapporto conferito.

I medesimi criteri si applicano anche in caso di riscatto.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma di capitale o in forma di prestazioni periodiche (rendite).

In via generale, in caso di prestazione in capitale, occorre aver riguardo al limite massimo del 50% del montante finale accumulato. I "vecchi iscritti" (cioè coloro che alla data del 29/4/1993 risultavano già iscritti ad una forma pensionistica complementare) hanno facoltà di richiedere l'intera prestazione in forma capitale.

Nel caso di prestazione periodica, se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti il montante maturato nel periodo precedente il 2001, nel periodo dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e nel periodo decorrente dall'1/1/2007.

3.1. Prestazioni in capitale

3.1.1. Quota parte delle prestazioni fino al 31 dicembre 2006

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale, è soggetta a tassazione separata.

Per i "nuovi iscritti", ossia coloro che alla data del 29/4/1993 non risultavano già iscritti a forme di previdenza complementare, la parte imponibile della prestazione in capitale maturata fino al 31/12/2006 è divisa per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per 12, al fine di individuare il reddito di riferimento sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione (cosiddetta aliquota interna).

Per "i vecchi iscritti", che richiedono tutta la prestazione in capitale, trova applicazione sull'intero ammontare maturato dal 1 gennaio 2001 alla data di spettanza della prestazione, il regime tributario vigente fino al 2006 anche per la parte di montante maturato dal 2007. In particolare:

- sull'importo della prestazione in capitale maturata fino al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi lordi a carico del dipendente non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile fiscale di ogni anno, si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR.
- sull'importo della prestazione in capitale maturata successivamente all'1/1/2001 e fino alla data di accesso alla prestazione, si applica la tassazione separata con l'aliquota interna, in modo analogo ai nuovi iscritti, in riferimento agli anni di effettiva contribuzione di tale periodo.

Se invece essi optano per il nuovo regime di cui al D.Lgs. 252/2005:

- per le prestazioni maturate dalla data di iscrizione al 31/12/2006 valgono le regole anzidette
- sull'importo della prestazione in capitale maturata dall'1/1/2007, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, come meglio dettagliato nel paragrafo successivo.

3.1.2. Quota parte delle prestazioni dal 1° gennaio 2007

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6% (9% dopo 35 anni). Se la data di iscrizione è anteriore all'1/1/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

3.1.4. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Per la determinazione della base imponibile, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

La parte di prestazione eventualmente percepita dal lavoratore a titolo di RITA non rileva ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo.

3.2. Anticipazioni

3.2.1. Quota parte delle anticipazioni fino al 31 dicembre 2006

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

3.2.2. Quota parte delle anticipazioni dal 1° gennaio 2007

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, applicata sulla somma erogata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, pari al:

- ❑ 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche
- ❑ 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli
 - realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, relativamente alla prima casa di abitazione
 - ulteriori esigenze dell'Aderente.

3.3. Riscatti

3.3.1. Quota parte dei riscatti fino al 31 dicembre 2006

I riscatti devono essere richiesti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. 252/2005, illustrate al paragrafo seguente. La tassazione dei riscatti imputabili a diversi periodi di maturazione avviene applicando i regimi fiscali propri di ciascun periodo.

3.3.2. Quota parte dei riscatti dal 1° gennaio 2007

La parte imponibile delle somme erogate a titolo di riscatto è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%, nei seguenti casi:

- ❑ cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- ❑ invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- ❑ morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

3.4. Prestazioni in forma periodica (rendite)

3.4.1. Quota parte delle rendite fino al 31 dicembre 2006

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

Sul rendimento finanziario contenuto in ciascuna rata di rendita erogata è applicata l'imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. 600/73; la base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

3.4.2. Quota parte delle rendite dal 1° gennaio 2007

La parte imponibile della prestazione è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%.

Sul rendimento finanziario contenuto in ciascuna rata di rendita erogata è applicata una imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. 600/73; La base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

In particolare il prelievo sostitutivo è rispettivamente pari a:

- 12,5% per la quota di rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2011;
- 20%, per la quota di rendimenti maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- 26% per i rendimenti maturati dal 1° luglio 2014.

4. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 252/2005.

5. Dichiarazione di responsabilità

La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

pagina intenzionalmente in bianco

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

unipol.it - unipol.com